

Cope

Sent. 13687/2007  
Rep. 10860/2007



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa  
M.L.Padova, nella causa iscritta al n.17676/2007 R.G., avente ad  
oggetto una domanda di usucapione promossa da

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Via  
Pisacane, 51 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. MORANO DOMENICO  
ANTONIO che la rappresenta e difende;

**ATTRICE**

contro:

[REDACTED]

**CONVENUTA CONTUMACE**

all'udienza del 13.12.2007, previa discussione orale ex art.281 sexies  
cpc, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA  
P. Q. M.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M.L.' followed by a flourish.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che [redacted] già [redacted] ha acquistato per usucapione ultraventennale la proprietà del posto auto n.6 sito in Milano, via Nino Bixio 6, identificato catastalmente come segue: scheda n.4421 del 13.05.1981, foglio 354, mapp.24, sub 111, piano T, cat. C/6, cl.4, mq.9, R.C. € 55,78;
- 2) ordina al competente Ufficio del Territorio di provvedere, con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza;
- 3) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di accertamento e declaratoria di intervenuta usucapione svolta dalla [redacted] è fondata e merita dunque accoglimento.

Dall'espletata istruttoria testimoniale è emerso in maniera univoca e puntuale che per un periodo di tempo superiore ai vent'anni il legale rappresentante della società ed il personale dalla stessa autorizzato hanno continuativamente, pubblicamente e senza opposizione della proprietà, utilizzato il posto macchina meglio identificato in atti.

Dalla documentazione versata dall'attrice risulta altresì provato che la stessa ha provveduto regolarmente al pagamento degli oneri condominiali relativi al posto auto di cui si discute.

Poiché la contumacia della convenuta e dunque la mancata opposizione della stessa alla pretesa azionata giudizialmente (opposizione che non risulta essere intervenuta nemmeno stragiudizialmente) comporta che la presente sentenza si è resa necessaria al solo scopo di consentire la formalizzazione dell'acquisto

della proprietà, idonea alla trascrizione sui registri immobiliari, si ritiene sussistano giuste ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.  
Milano, 13.12.2007.

Il Giudice

*Il G. Padova*

TRIBUNALE IN...

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 13/12/2007

CAV. GIUSEPPE DE MARTINO